

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 19 luglio 2019, n. 85

**Autorizzazione dell'impresa: Spedicato Fabio Carmelo in agro di Monteroni di Lecce (Le), all'attività di produzione vivaistica e commercio all'ingrosso di piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative autorizzazioni (Codice Alfanumerico n. 16LE0818).**

**il Responsabile della P.O. "Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere" del Servizio Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell'istruttoria effettuata, riferisce:**

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 151 - "Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali" che tra l'altro prevede la Registrazione dei Fornitori di specie ornamentali.

**VISTO** il Decreto Ministeriale 9 agosto 2000 e s. m. i. - "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151.

**VISTO** l'art. 19 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e s. m. i., che prevede che chiunque svolge attività di produzione, importazione e commercializzazione all'ingrosso di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Fitosanitario competente per territorio ai fini della salvaguardia nel territorio comunitario dall'introduzione e diffusione di organismi nocivi.

**VISTO** il Decreto 12 novembre 2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali";

**VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789 del 18 maggio 2015 e s. m. i. relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa.

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", (G.U. n. 80 del 06 aprile 2018).

**VISTA** la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 "Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia" e s.m.i.

**VISTA** la D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 13 luglio 2018 n. 591 "Disposizioni per la movimentazione di piante di olivo delle varietà "Leccino" e "FS17" nelle zone delimitate per l'organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia" e s. m. i..

**VISTA** la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 59 del 21 maggio 2019 "Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i. - Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018".

**VISTA** la domanda presentata dall'impresa all'Ufficio di Bari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, prot. 9534 del 15/12/2017, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla produzione vivaistica e commercializzazione all'ingrosso di piante ornamentali, previste nel D.Lgs. 214/05, e l'iscrizione al RUP.

**VISTO** Il parere favorevole prot. A00\_181/19 aprile 2018 n° 3841, dell'Ispettore Fitosanitario di Lecce, dr. Sante Mazzotta, Ufficiale di Polizia Giudiziaria a seguito di accertamento tecnico in azienda.-

**VISTO** che con versamenti effettuati sul conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia, l'Impresa richiedente è risultata in regola con la tariffa fitosanitaria prevista dall'allegato XX del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214 e s. m. i..

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario e pertanto il titolare ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

**PROPONE di:**

- **Autorizzare, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i., l'impresa: Spedicato Fabio Carmelo, all'esercizio dell'attività di produzione e commercio all'ingrosso di piante ornamentali**, di cui al D.Lgs. 214/05, con sede legale in **agro di Monteroni di Lecce (LE)** e centro aziendale in **Arnesano (LE)** alla **c.da Pinco Centonze** e riportato in catasto **Fgl. 5 p.IIa 75** del comune di Arnesano (Le) per una superficie utilizzata di **m<sup>2</sup> 5.000**;
- **iscrivere** l'impresa nel Registro Ufficiale Produttori di cui all'art. 20 del D. Lgs 214/05 attribuendo il codice alfanumerico n. **16LE0818** (allegato 1a facente parte integrante del presente atto);
- **disporre** che il Responsabile della P.O. "Attività Fitosanitarie prov. LE" dott. Angelo Delle Donne entro 45 giorni dalla data della presente svolga sopralluogo tecnico per accertare la rispondenza dei luoghi e delle attrezzature a quanto risultato durante l'istruttoria datata nel tempo e produca relativo verbale reso ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle "piante specificate" così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i., la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
- **disporre**, nei termini di cui alla DDS n. 28 del 17 ottobre 2016, l'utilizzo della procedura informatica "monitoraggio viva" per comunicare la movimentazione delle "piante specificate" così come da normativa vigente, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
- **prescrivere** gli adempimenti a cui l'impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 "determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio all'ingrosso e importazione di vegetali e prodotti vegetali" (allegato 1d facente parte integrante del presente atto) la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
- **disporre** che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l'impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
- **disporre** che la presente autorizzazione è rilasciata con apposita clausola risolutiva che prevede la revoca dell'autorizzazione all'attività di produzione vivaistica e commercializzazione all'ingrosso di piante e materiale di propagazione e relative autorizzazioni, a seguito di esito negativo delle verifiche antimafia;
- **obbligare** il titolare del presente provvedimento ad acquisire preventivamente all'esercizio imprenditoriale, le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente ove prevista e necessaria, avendo questo atto, carattere esclusivamente fitosanitario;
- **richiamare** le implicazioni che l'eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della salute delle piante, pericolosa all'economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p..

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03  
(Garanzie alla riservatezza)**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

#### **Adempimenti contabili**

**(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

*Il Responsabile della P.O.*

*(Dott. Vitantonio Fornarelli)*

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

**VISTI** gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

**VISTA** D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

**VISTA** la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

**VISTA** la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

**VISTA** la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio "Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN" al Dr. Tedeschi Giuseppe;

**VISTA** la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere" al Dott. Vitantonio Fornarelli;

**VISTO** l'art. 21 bis della Legge 241/90;

**RITENUTO**, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

#### **DETERMINA di:**

- **prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;**
- **Autorizzare, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i., l'impresa: Spedicato Fabio Carmelo, all'esercizio dell'attività di produzione e commercio all'ingrosso di piante ornamentali, di cui al D.Lgs. 214/05, con sede legale in agro di Monteroni di Lecce (LE) e centro aziendale in Arnesano (LE) alla c.da Pinco Centonze e riportato in catasto Fgl. 5 p.IIa 75 del comune di Arnesano (Le) per una superficie utilizzata di m<sup>2</sup> 5.000;**
- **iscrivere l'impresa nel Registro Ufficiale Produttori di cui all'art. 20 del D. Lgs 214/05 attribuendo il codice alfanumerico n. 16LE0818 (allegato 1a facente parte integrante del presente atto);**

- **disporre** che il Responsabile della P.O. “Attività Fitosanitarie prov. LE” dott. Angelo Delle Donne entro 45 giorni dalla data della presente svolga sopralluogo tecnico per accertare la rispondenza dei luoghi e delle attrezzature a quanto risultato durante l’istruttoria datata nel tempo e produca relativo verbale reso ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i. compreso il divieto di produzione, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
- **disporre** l’utilizzo della procedura informatica “monitoraggio vivai” per comunicare la movimentazione delle “piante specificate” così da normativa vigente, la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
- **attenersi** agli adempimenti stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali” (allegato 1d facente parte integrante del presente atto), la cui inosservanza è sanzionata ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 214/2005 e s.m.i.;
- **disporre** che la presente autorizzazione è rilasciata con apposita clausola risolutiva che, prevede la revoca dell’autorizzazione all’attività di produzione vivaistica e commercializzazione all’ingrosso di piante e materiale di propagazione e relative autorizzazioni, a seguito di esito negativo delle verifiche antimafia;
- **obbligare** il titolare del presente provvedimento ad acquisire preventivamente all’esercizio imprenditoriale, le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente ove prevista e necessaria, avendo questo atto, carattere esclusivamente fitosanitario;
- **richiamare** le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della salute delle piante, pericolosa all’economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p..

Il presente atto, composto di n. 5 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato 1 composto da 4 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili. Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
(*dr. Giuseppe TEDESCHI*)